

Decreto del Consiglio di Stato che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale, al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Cantone Ticino

del 24 gennaio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1997, del 14 febbraio 2006, del 30 aprile 2008, del 27 gennaio 2009, del 26 maggio 2010, del 25 gennaio 2011, del 25 gennaio 2012, del 12 giugno 2013, del 17 dicembre 2013, del 1° aprile 2015, del 22 marzo 2016, del 14 marzo 2017, del 24 gennaio 2018, del 13 marzo 2019, del 22 gennaio 2020, del 3 marzo 2021 e del 1° febbraio 2023 (BU 57, 2009, 38, 2010, 3, 2012, 7, 2011, 13, 2012, 42, 2013, 6, 2014, 20, 2015, 25, 2016, 19, 2017, 8, 2018, 18, 2019, 11, 2020, 14, 2021, 7, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse per il Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 1 - Salari minimi

(...)

(...) sui salari reali dei dipendenti assoggettati al presente CCL, già attivi nel corso del mese di dicembre 2023, dovranno venire riconosciuti i seguenti aumenti salariali quale adeguamento al costo della vita:

- Impiegati di commercio: un adeguamento pari al 2.0 %, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- A tutti gli altri lavoratori: un adeguamento pari al 2.6%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.00 mensili;
- Apprendisti: un adeguamento pari al 2.6%.

Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico accordo individuale *

Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico accordo individuale *

Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista accordo individuale **

Meccanico diagnostico con AFP accordo individuale *

* Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico - Coordinatore d'officina - Capo meccanico - Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a 5'768.00 CHF.

Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell'aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.

In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.

**** Consulente servizio clienti, Ricezionista**

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a 4'635.00 CHF.

<u>Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC</u>	Salario mensile minimo
1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'760.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 4'384.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'673.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF 4'715.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF 5'363.00
<u>Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili, tutti con AFC</u>	
1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'497.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 4'174.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'403.00
<u>Assistente di manutenzione per automobili con CFP</u>	
Dal 1° anno	CHF 3'406.00
<u>Aiuto meccanico</u>	
Dal 1° anno	CHF 3'917.00
<u>Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico</u>	CHF 3'880.00
<u>Carroziere lattoniere AFC, carroziere riparatore AFC, carroziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC</u>	Si fa riferimento al ccl carrozzerie (regione Ticino)
<u>Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio</u>	
1° anno dopo il tirocinio	CHF 3'585.00
2° anno dopo il tirocinio	CHF 3'891.00
3° anno dopo il tirocinio	CHF 4'063.00
4° anno dopo il tirocinio	CHF 4'421.00
5° anno dopo il tirocinio	CHF 4'680.00

Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere

1° anno	CHF 3'405.00
2° anno	CHF 3'891.00
3° anno	CHF 4'245.00

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno	CHF 3'962.00
2° anno	CHF 4'165.00

Impiegato di commercio

Impiegato generico o con CFP	CHF 3'523.00
Impiegato operativo o con AFC	CHF 3'811.00
Impiegato responsabile	CHF 4'326.00

Appendice 2 - Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Salari minimi (...):

(...)

1 – Retribuzioni minime

a) Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, mecatronico d'automobili AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF 639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF 839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF 1'112.00	al mese
nel 4° anno di tirocinio	CHF 1'421.00	al mese

b) Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC

nel 1° anno di tirocinio	CHF 639.00	al mese
nel 2° anno di tirocinio	CHF 839.00	al mese
nel 3° anno di tirocinio	CHF 1'112.00	al mese

Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

(...)

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l'attestato federale di capacità quale mecatronico.

A dipendenza delle note finali d'esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:

Anno di tirocinio quale mecatronico		se completa la maturità professionale	se esonerato dalla cultura generale
nel 2° anno	CHF	976.00	1'139.00
nel 3° anno	CHF	1'280.00	1'518.00
nel 4° anno	CHF	1'518.00	1'843.00

(...)

3 – Tredicesima mensilità

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

4 - Vacanze

Gli apprendisti hanno diritto a 25 giorni di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20° anno di età.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 1 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° aprile 2024 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 24 gennaio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 13 febbraio 2024.

Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM)

~~del 10 novembre 2023~~

~~IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA~~

~~emana il seguente regolamento:~~

~~Capitolo primo Disposizioni generali~~

Oggetto

~~**Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.~~

Sede e informazioni al pubblico

~~**Art. 2** ¹Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano, presso il Tribunale in cui opera il suo Presidente.~~